

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE



TAVOLA ROTONDA

CROCIFISSO, VELO E TURBANTE
SIMBOLI E COMPORTAMENTI RELIGIOSI
NELLA SOCIETÀ PLURALE

Maria Gabriella Belgiorno

*I simboli dell'appartenenza religiosa
nell'epoca della "postsecolarità"*

Campobasso, 21-22 Aprile 2005

I simboli dell'appartenenza religiosa nell'epoca della "postsecolarità"

di Maria Gabriella Belgiorno

La nostra epoca storica è stata denominata della "postsecolarità". Con tale identificazione si è cercato d'interpretare il complesso fenomeno sociale e politico che, con estrema celerità, ha coinvolto la stessa classificazione dei sistemi giuridici incidendo profondamente nella ridefinizione degli equilibri internazionali. Se nell'epoca detta "postmoderna" e della "secolarizzazione", infatti, i sistemi mondiali erano equilibrati dal bipolarismo tra l'Occidente, ancorato ai diritti fondamentali della persona, e l'Unione Sovietica, fondata sulla teorica dell'*homo sovieticus*, la crisi dei due sistemi nel 1989 ha determinato il fenomeno del multipolarismo, caratterizzato dalla riemersione a livello mondiale di civiltà, culture, etnie e religioni che si sono accreditate come formanti "primari" degli stessi ordinamenti giuridici statuali in crisi d'identità¹.

La multipolarità, infatti, ha assunto connotazioni diverse nelle molteplici comunità politiche, anche in relazione ed opposizione alle leggi del libero mercato e della globalizzazione, realizzando un nuovo assetto mondiale che si è evidenziato più chiaramente in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001, definendosi come identificazione delle "patrie" ed istituzionalizzazione dei neofondamentalismi religiosi.

Tali "identificazioni" hanno coinvolto le normative istituzionali degli Stati e fomentato conflitti nazionali ed internazionali supportati dai diritti religiosi. Per cui nell'area mediorientale abbiamo assistito all'emersione del diritto ebraico e islamico, mentre nell'area orientale il diritto *hindu* ha riassunto una propria identità indiana, e parimenti le radici scintoiste e taoiste in Giappone e Cina. Ma in tutto il mondo sono riemerse radici giuridico-religiose di antiche civiltà, per cui il fenomeno appare di più ampia portata come potrebbe testimoniare la complessa realtà culturale e religiosa dell'Africa. Tali identificazioni, inoltre, hanno rappresentato anche le componenti essenziali su cui fondare il principio di autodeterminazione dei popoli e delle comunità politiche².

Il diritto di autodeterminazione ha costituito il formante essenziale del multipolarismo, infatti, se inizialmente la rivendicazione di identità proprie da parte di popolazioni e comunità politiche tendeva all'acquisizione di modelli politici democratici fondati costituzionalmente sui diritti umani, che permettessero un più celere riconoscimento da parte degli organismi internazionali (come è avvenuto per le comunità politiche ex-sovietiche e per quelle originariamente soggette a dittature o ad ordinamenti postcoloniali), successivamente la riconquista di proprie identità culturali, tradizioni, usi costumi e religioni ha rappresentato lo scopo essenziale e fondante per manifestare una propria intrinseca diversità ed autonomia (anche attraverso diritti religiosi propri, statuti personali e diritti personalissimi). La religione è tornata ad essere uno strumento di affermazione politica.

I fondamenti originari ispiratori dello Stato moderno, costituzionale e democratico sono, quindi, entrati in crisi e con essi il principio di laicità dello Stato, che si fondava non sulla rilevanza di un credo religioso, ma sulla garanzia organizzativa egualitaria del fattore religioso

¹ R. BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, 2002.

² E. PACE e R. GUOLO, *I fondamentalismi*, Roma-Bari, 1998.

nella aconfessionalità dello Stato. Tali principi, che erano istituzionali del modello statale occidentale, nel Sud del mondo sono divenuti il simbolo di colonizzazioni e postcolonizzazioni e di una globalizzazione economica invasiva fondata sul nomadismo dei capitali.

Si sono, di conseguenza, create identità culturali, politiche, economiche nuove, rifondate su diritti religiosi originari che spesso hanno riportato il livello giuridico interno a discriminazioni e disuguaglianze, anche di genere (esempio, in tal senso, è il regime iraniano) riproponendo abbigliamenti religiosi e di casta a più chiara identificazione delle diversità.

Anche l'Occidente ha subito gli effetti della multipolarità, ed è stato coinvolto in un progressivo processo di decostituzionalizzazione degli Stati, in una strutturale crisi democratica determinata dall'ideologia del libero mercato, dalla globalizzazione senza frontiere e dall'utopia del nuovo benessere mondiale. Tali principi hanno esautorato la stessa dimensione politica e giuridica degli Stati, considerati non più supremi gestori, ma amministratori oculati delle proprie comunità politiche. Si è, di conseguenza, perso il valore del postulato fondamentale nazionale ed internazionale della tutela dei diritti fondamentali della persona, della democraticità e della laicità, e si sono ricercate le radici comuni storiche e religiose sulle quali ricostituire una nuova identità ed una nuova aggregazione.

Il modello da imitare e da contrastare appariva, infatti, proprio quello offerto non solo dall'esempio delle diverse comunità politiche neo-confessionali, ma anche dalle stesse "comunità stanziali", presenti nelle comunità politiche, che rivendicavano propri usi, costumi, diritti, statuti ed abbigliamenti religiosi identificanti e discriminanti (piccole patrie), proponendo una revisione profonda dagli stessi schemi normativi e politici degli Stati.

I diritti culturali e religiosi hanno assunto il ruolo di "formanti originari" di sistemi ed ordinamenti giuridici, ed attraverso la loro rivendicazione e l'opposizione alle politiche economiche del libero mercato hanno anche creato proprie economie fondate su principi e regole "di mercato" originali (India, Cina, paesi islamici).

Proprio di fronte a tale complesso fenomeno si è parlato di scontri di civiltà, di identità e di religioni, come è avvenuto in relazione all'evento delle Torri Gemelle del settembre 2001 (che è stato interpretato come manifestazione emblematica di tale realtà).

Il fenomeno della multipolarità è, senz'altro, di enorme portata ed implica la possibilità sia di uno scontro tra civiltà ricostituite nell'*hortus interclusus* delle loro identità e dei loro diritti personali, sia di un superamento delle diversità in un modello comune a tutti che possa anche servire da collante con le culture, tradizioni ed identità religiose. La ricostituzione di modelli culturali e religiosi, infatti, non implica la necessità di uno scontro per la prevalenza dell'uno sull'altro, ma richiede una maturazione profonda delle comunità politiche in relazione all'acquisizione di tali essenziali formanti.

In tale ottica gli stessi abbigliamenti religiosi, i simboli di appartenenza religiosa e la stessa "*nominatio Dei*", diventano un terreno comune d'incontro e non di scontro tra comunità politiche.

Se, infatti, i modelli religiosi, che storicamente testimoniano le strutture originarie di diritti politico-religiosi vogliono, attraverso il proprio messaggio comunicatorio, imporre i propri sistemi giuridici si può giungere ad uno scontro di civiltà. Ma se tali modelli vengono collegati ad un modello istituzionale e normativo laico, comune a tutti, lo scontro può non avvenire, in quanto il modello laico (fondato sull'uguaglianza e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona e del diritto di libertà di coscienza e religione) avrebbe la funzione di risolvere il conflitto tra identità diverse, le quali tutte dovrebbero ridimensionarsi in relazione ad esso.

L'Occidente stesso appare incerto sulle scelte politico-religiose da adottare, come dimostra la ricerca di una rinnovata "*nominatio Dei*" a livello istituzionale e normativo ed il ripristino del simbolo "crociato" in una prospettiva atlantica³.

Il modello laico storico occidentale, che aveva accompagnato l'affermazione dei principi di libertà, uguaglianza e fratellanza della rivoluzione atlantica, sembra esautorato e, parimenti, la sua

³ Il fenomeno coinvolge anche religioni minoritarie ed identità tribali o comunitarie che si accreditano come radici originarie di culture, etnie ed identità di numerose comunità politiche a livello mondiale.

giuridica formalizzazione nelle costituzioni degli Stati fondate su una propria civiltà giuridica. In tale realtà storico-politica sembra esautorato anche il principio di laicità degli Stati, che ha permesso in Europa la giuridica creazione degli “atti unici napoleonici” ed in Italia delle “patenti albertine”, strumenti essenziali per garantire a tutti l’esercizio del diritto alla libertà di coscienza e religione e che sono stati fondamentali ed essenziali per far uscire gli ebrei dai ghetti e far scendere i valdesi dai loro rifugi alpini.

Se, poi, l’epoca delle ideologie aveva riproposto discriminazioni e persecuzioni razziali ed ideologiche, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 sembrava aver spazzato via gli ostacoli all’esercizio dei diritti d’uguaglianza e libertà, attraverso una nuova codificazione dei diritti umani e del diritto di libertà di coscienza e di religione.

La crescita dei principi di garanzia dei diritti umani attraverso le sue rinnovate “generazioni” non può, quindi, essere considerato un percorso concluso e non si può permettere ai diritti religiosi di colmare il *deficit* strutturale ed etico delle democrazie (BOBBIO) con la rinnovata vitalità dei modelli religiosi (HABERMAS).

Se il modello laico storico appare superato nella prospettiva del multipolarismo mondiale, occorre ricreare un nuovo modello laico fondato sul principio di laicità delle comunità politiche.

Il nuovo modello laico non può essere anche religioso come sta avvenendo in Occidente, in cui un ibrido modello laico religioso, ancorato a radici storico-religiose, vuole accreditarsi attraverso la rivendicazione delle “radici cristiane”, come testimoniano innanzitutto le dispute per l’inserimento di tali “radici” nel Preambolo della nuova Costituzione dell’Unione Europea e negli stessi statuti delle regioni italiane (ma anche le dispute per la presenza dei crocifissi nei luoghi pubblici e la rivendicazione della “*nominatio Dei*” nella dimensione nordamericana).

Sembra, a mio avviso, che si sia anche dimenticato il profondo travaglio storico-politico che ha generato lo storico modello laico occidentale come superamento del simbolo “crociato”, che ha segnato le crociate, la riforma protestante e le guerre di religione e la sua conquistata rilevanza nella tutela del diritto di libertà religiosa (per cui l’art. 10 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 prevedeva che nessuno potesse essere “molestato” per le proprie opinioni anche religiose).

Si è, altresì, dimenticato come l’assunzione di un modello laico comune avesse permesso in Nordamerica la costituzione di un’unità di Stati teocratici fondati anche su principi religiosi diversi, ma uniti dalla tutela di diritti fondamentali, e come il principio della tolleranza abbia permesso la creazione di un nuovo concetto di Stato.

Il modello storico laico, fondato sulla tutela dei diritti umani, ha costituito il postulato dell’opera dell’ONU ed ha ispirato la codificazione delle Convenzioni regionali⁴, giungendo al completamento di esso nella rivendicazione del principio della “cittadinanza universale” della persona fondata sui diritti umani.

Degradare il modello storico laico ad una dimensione religiosa particolare significherebbe snaturarlo del suo valore universale e giuridico che lo pone al di sopra delle diversità, delle culture e delle religioni. Occorre ricostituire un nuovo modello laico comune valido a livello mondiale e superiore alle stesse divisioni mondiali nel primo, secondo e terzo mondo.

GANDHI, nella complessa dimensione religiosa e politica indiana affermava un principio fondamentale: “*nessuna cultura può vivere se vuole essere esclusiva*”. Quindi occorre creare un postulato d’integrazione e di cooperazione che garantisca l’uguaglianza nella diversità, ed un nuovo modello laico che possa costituirne la realizzazione.

In Europa, invero, nella confusione tra modello laico e modelli religiosi nei diversi Paesi, sembra trovare spazio proprio il principio della ricostituzione di un modello laico comune non solo attraverso le normative della nuova Costituzione dell’Unione Europea, ma anche attraverso l’orientamento che da tempo ha assunto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo nella salvaguardia della tutela del diritto fondamentale di libertà religiosa. Essa, infatti, al di sopra

⁴ Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, 1950; Convenzione Interamericana di San José di Costa Rica, 1969; Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli, 1981; Carta Asiatica dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli, 1998.

delle dispute interne agli Stati sull'uso di abbigliamenti religiosi e sulla esposizione di crocifissi nei luoghi pubblici, ha enunciato fondamentali principi di laicità in relazione alle manifestazioni del credo religioso, anche attraverso l'abbigliamento religioso.

La Commissione e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno, invero, da tempo garantito la vitalità del modello laico comune. La Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, infatti, fin dal 1993 era stata investita del problema dell'uso del *foulard* islamico per due casi relativi a due studentesse turche che volevano che nel proprio certificato di diploma apparisse una loro foto d'identificazione con *foulard*⁵. In tale occasione la Commissione aveva affermato di condividere l'orientamento del Consiglio di Stato della Turchia, che aveva ritenuto che l'uso di un simbolo di appartenenza religiosa fosse discriminante per gli altri studenti che non indossassero abbigliamenti religiosi. Ma, in tema di modello laico comune, sembra essere di maggior rilevanza la sentenza del 15 febbraio 2001 della Corte Europea⁶, nella quale, in particolare, si confermava il divieto dell'uso del velo islamico da parte di un'insegnante, in una scuola elementare pubblica, per tutelare la "neutralità dell'insegnamento", sottolineando la possibilità di effetti emotivi devianti per una popolazione studentesca dai quattro agli otto anni. La Corte, inoltre, affermava un principio di grande rilevanza, cioè il divieto di abbigliamenti religiosi anche per "uomini", in quanto non si trattava di vietare un abbigliamento solo se indossato da una donna, ma l'abbigliamento stesso nel suo messaggio religioso forte poteva incidere sulla libertà della formazione degli studenti.

Più recentemente, di fronte alla Corte Europea di Strasburgo sono state portate altre denunce relative all'uso del velo islamico, ed in particolare relative all'uso del *foulard* da parte di studentesse infermiere che pretendevano di usare il *foulard* nei tirocini in camera operatoria. La Corte ha rigettato il loro ricorso⁷.

Proprio tali orientamenti testimoniano un preciso orientamento della Corte di Strasburgo a favore di un nuovo modello laico comune, da istituzionalizzare come identità *super partes* al quale tutti gli Stati membri debbono far riferimento.

I 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, infatti, anche se non direttamente investiti dalle decisioni della Corte, debbono orientare le proprie legislazioni all'osservanza dei principi enunciati dalla stessa Corte.

Il problema investe, anche l'Italia (che come la Baviera, la Francia, la Svizzera ed altri Paesi) si è trovata nella necessità di affrontare la questione degli abbigliamenti religiosi e, di conseguenza, anche dell'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici. Si pensi all'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici, che ha rappresentato anch'essa un aperto conflitto tra modelli religiosi attraverso i simboli religiosi.

Nel nostro Paese, invero, si era raggiunto un livello di conflittualità sociale in relazione alla presenza del crocifisso nei luoghi pubblici, in nome della revisione degli Accordi concordatari del 1984 e nella affermata rilevanza costituzionale del principio di laicità dello Stato⁸. Si era, quindi, giunti all'assunzione del principio dell'abolizione di simboli religiosi nei luoghi pubblici come deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, del 1 marzo 2000⁹, in nome del

⁵ Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, ricorso n. 16278/90 (*Senay Karaduman*) e ricorso n. 18783/91 (*Lamiye Bulut*); decisioni 3 maggio 1993.

⁶ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Dhalab* contro Svizzera, sentenza del 15 febbraio 2001.

⁷ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Leyla Şahin* contro Turchia, sentenza del 29 giugno 2004, ricorso n. 44774/98, attualmente in fase di riesame davanti alla Grande Camera della stessa Corte di Strasburgo. Il caso è stato discusso all'udienza del 18 maggio 2005, ma di esso non si conosce ancora l'esito.

⁸ Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 11/04/1989.

⁹ Corte di Cassazione, Sez. IV penale, del 1 marzo 2000 n. 4273, caso *Montagnana*. Cfr. *Giur. cost.*, 2000, 2, pp. 1111 e ss.; *Giust. pen.*, 2000, 2, pp. 626 e ss. «Il rispetto del principio di laicità dello Stato e di libertà di coscienza costituiscono giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale qualora si individui un nesso causale tra rifiuto addotto e contenuto dell'ufficio imposto; ne consegue che costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale - ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento

principio di uguaglianza dei cittadini nella considerazione del crocifisso come “messaggio subliminale” genericamente promozionale della religione cattolica ed in nome del principio supremo della laicità dello Stato (che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica).

La Corte di Cassazione, nella citata sentenza del 1° marzo 2000, ha statuito, in particolare: « (...) l'imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità (altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia religiosa da Corte cost. 15.7.1997, n. 235) dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia».

Parimenti, l'ordinanza del Tribunale de l'Aquila del 23 ottobre 2003¹⁰ prevedeva la rimozione del simbolo religioso dalle aule scolastiche (ordinanza, però, successivamente annullata con ordinanza del 19 novembre 2003). Invece, la Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 389/2004¹¹, ha totalmente eluso la questione rifugiandosi nell'eccezione preliminare secondo cui le norme regolamentari sono norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo della Corte stessa, nel presupposto che l'inclusione del crocifisso tra gli arredi scolastici rientrava nei regolamenti degli istituti scolastici.

Si vuole concludere condividendo l'opinione del TEDESCHI, secondo cui un modello laico comune sarebbe “portatore di valori che pur potendo aver fondamento nella religione, sono meglio garantiti da una posizione di assoluta asetticità”¹², ma aggiungendo che solo lo Stato di diritto, che non può che essere laico, può garantire i diritti fondamentali per tutti e per ognuno.

dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica destinazione, del crocifisso o di altre immagini religiose».

¹⁰ Tribunale de l'Aquila, ordinanza del 23 ottobre 2003, *Smith e altri* c. Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

¹¹ Corte cost., Ord. Del 15/12/2004, n. 389, in *Foro it.*, 2005, 1, pp. 3 e ss. (si ricorda che il Tar del Veneto aveva ad oggetto una delibera del Consiglio d'Istituto). «E' manifestamente inammissibile, in quanto avente ad oggetto un atto privo di forza di legge, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 come specificati rispettivamente dall'art. 119 R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 tab. C, e dall'art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche nonché dell'art. 676 D.Lgs. n. 297 del 1994 nella parte in cui confermerebbe la vigenza degli artt. 119 del R.D. n. 1297 del 1928 tab C e 118 R.D. n. 964 del 1924, in riferimento al principio di laicità dello Stato e comunque agli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.».

¹² M.TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 1999, p. 100.